

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 33 del 31 luglio 2024

Art. 1

All'articolo 4, lettera e), le parole: << secondo quanto previsto dall'articolo 11>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto>>

Art. 2

All'articolo 14, comma 3, le parole: <<ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).>>

sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi di quanto stabilito dal vigente articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. 36/2023.>>

Art. 3

Dopo l'art. 15 è aggiunta la sezione: << Sezione I – Norme di carattere generale>>

Art. 4

All'art. 16 le parole:

<< Art. 16 Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina le procedure di assunzione, a tempo indeterminato, del personale per l'accesso alle categorie non dirigenziali dell'ARLeF.

2. Le possibili modalità di assunzione sono le seguenti:

a) concorso per esami;

b) concorso per titoli ed esami;

c) avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai Centri per l'impiego;

d) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette secondo la normativa vigente.>>

sono sostituite dalle seguenti:

<< Art. 16 Ambito di applicazione

1. La presente Sezione contiene le norme applicabili sia alle procedure di assunzione a tempo indeterminato sia a quelle a tempo determinato del personale di categoria non dirigenziale dell'ARLeF.>>

Art. 5

All'articolo 17, comma 1, le parole: << Il Consiglio di amministrazione adotta la dotazione organica dell'ente>>

sono sostituite dalle seguenti: << Il Consiglio di amministrazione adotta annualmente la dotazione organica dell'ente>>

Art. 6

Dopo l'art. 17 è aggiunto l'art. 17 bis come segue:

<< Art. 17 bis Modalità di assunzione

1. Le possibili modalità di assunzione sono le seguenti:

a) assunzione a tempo indeterminato (pieno o part time) mediante concorso pubblico per esami oppure per titoli ed esami;

b) assunzione a tempo determinato (pieno o part time) mediante:

- scorrimento di proprie graduatorie vigenti di pari categoria e pari profilo professionale;

- selezione pubblica per titoli, oppure per esami, oppure per titoli ed esami;

- scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, previa intesa, di pari categoria e profilo professionale;

- c) *assunzione mediante avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai Centri per l'impiego;*
- d) *assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette secondo la normativa vigente.>>*

Art. 7

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

<< Art. 18 Requisiti generali

1. *Possono partecipare alle procedure di reclutamento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:*
 - a. *cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
 - b. *maggiore età;*
 - c. *godimento dei diritti civili e politici;*
 - d. *idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;*
 - e. *possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti;*
 - f. *eventuali ulteriori requisiti previsti dal singolo bando.*
2. *Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.*
3. *Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 313/2002, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.*
4. *Il possesso di eventuali requisiti specifici sarà previsto nel bando o nell'avviso di selezione;*
5. *I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione nonché al momento della stipulazione del contratto. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dal concorso o la decadenza dall'assunzione.>>*

Art. 8

Dopo l'art. 18 sono aggiunti i seguenti articoli:

<< Art. 18 bis Forme di pubblicità

1. *I bandi di concorso e gli avvisi di selezione sono pubblicati sul Portale unico del reclutamento InPA, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it e del medesimo è dato altresì avviso nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale dell'ARLeF. Potranno essere disposte ulteriori forme di pubblicità.*

2. Il termine di presentazione della domanda, viene stabilito dal bando o dall'avviso – anche con tempistica differenziata a seconda della categoria del personale da assumere – e non può comunque essere inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale e nel sito web. Le modalità di presentazione delle domande vengono rese pubbliche attraverso il medesimo Portale.

3. Il bando può prevedere che ogni comunicazione inerente al concorso possa essere comunicata mediante pubblicazione nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale dell'ARLeF. In tal caso, la pubblicazione assolve ad ogni obbligo di comunicazione o notifica agli interessati.

Art. 18 ter Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore. Essa è composta, di norma, dal Direttore stesso, che la presiede, e da due esperti di provata competenza per quanto riguarda le materie oggetto delle prove di esame del concorso, scelti tra i dipendenti dell'ente, o di altre pubbliche amministrazioni, docenti, nonché soggetti estranei alle medesime pubbliche amministrazioni, aventi idonea esperienza. Nella formazione della Commissione, salva motivata indisponibilità, viene garantita la presenza di membri di entrambi i sessi.

2. La Commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiunti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e informatiche.

3. Ai componenti esterni all'ARLeF compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza il cui importo è determinato in base alla normativa vigente in materia.

4. Funge da segretario verbalizzante un dipendente dell'ARLeF.

Art. 18 quater Adempimenti della Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice si insedia in data e luogo determinati dal Presidente, previa idonea convocazione effettuata a ciascun componente e al segretario.

2. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile. Nella dichiarazione viene anche dato atto dell'assenza di situazioni normate dall'art. 35-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001.

3. La seduta di insediamento può essere effettuata anche in modalità da remoto.

Art. 18 quinquies Assunzione in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori o selezionati saranno invitati da ARLeF ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'art. 3 del DPR 445/2000, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria;

2. Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla assunzione e dalla graduatoria. In caso di assunzione in servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

3. Prima della stipula del contratto individuale di lavoro, i candidati da assumere verranno sottoposti a visita medica prevista dalla vigente normativa. Qualora dall'esito della stessa risulti l'inidoneità, il candidato decade dalla nomina e dalla graduatoria.

Art. 18 sexies Avviamento a selezione tramite i Centri per l'impiego

1. *L'assunzione mediante avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai Centri per l'impiego può avvenire esclusivamente con riferimento alla categoria B, posizione economica B1, e alla categoria A, mediante prove di idoneità effettuate da apposita Commissione.*
2. *L'Ufficio di Direzione inoltra direttamente al Centro per l'impiego competente la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. Entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, sono convocati i candidati per sottoporli alle prove selettive, secondo l'ordine di posizione nella graduatoria predisposta dal centro per l'impiego competente, indicando ora, giorno e luogo di svolgimento delle stesse.*

Art. 18 septies Contenuto delle prove selettive e indici di riscontro

1. *La selezione di cui all'articolo precedente è effettuata da apposita Commissione nominata secondo quanto previsto dal presente regolamento per le prove concorsuali e consiste nello svolgimento di prove pratiche e di un eventuale esame orale vertenti su materie attinenti al profilo professionale per il quale si procede all'assunzione.*
2. *La selezione tende ad accertare esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste per la categoria e il profilo professionale di assunzione, secondo gli indici di riscontro predeterminati dalla Commissione, e non comporta valutazione comparativa. Le prove devono svolgersi in una stanza aperta al pubblico.*
3. *Il giorno stesso della prova i candidati avviati sono tenuti a rendere, davanti a un funzionario incaricato, una dichiarazione scritta nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti necessari per l'accesso all'impiego.*
4. *L'Ufficio di Direzione comunica tempestivamente al Centro per l'impiego, al quale ha rivolto l'istanza di avviamento, l'idoneità o la non idoneità dei soggetti sottoposti alle prove di selezione, nonché i nominativi dei soggetti convocati che non si sono presentati.*
5. *Le risultanze della selezione sono approvate con decreto del Direttore.*
6. *L'assunzione in servizio avviene con le modalità previste dal presente Regolamento.>>*

Art. 9

Dopo l'art. 18 septies è aggiunta la sezione: <<Sezione II – Procedure per le assunzioni a tempo indeterminato>>

Art. 10

All'articolo 19, comma 1, lettera f), sono aggiunte le parole: << È possibile inserire direttamente nel bando il calendario delle prove d'esame;>>

Art. 11

All'articolo 19, comma 1, lettera m), le parole: <<la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;>> sono sostituite dalle seguenti: << l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne;>>

Art. 12

All'articolo 19, comma 1, lettera o), le parole: << l'ammontare della tassa di concorso>> sono sostituite dalle seguenti: << l'ammontare della eventuale tassa di concorso>>

Art. 13

L'articolo 20 è abrogato.

Art. 14

All'articolo 22, comma 1, le parole: << *Le prove d'esame consistono in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale. Il bando può prevedere che una delle prove scritte consista in un test a risposta multipla. Il bando può prevedere altresì che la seconda prova scritta si tenga non appena completata la prima prova scritta. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Qualora un candidato non abbia superato la prima prova scritta, la Commissione non procede alla correzione e valutazione della seconda prova scritta.*>>

sono sostituite dalle seguenti: << *Le prove d'esame consistono in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale. Il bando può prevedere che una delle prove scritte consista in un test a risposta multipla o a risposta sintetica. Il bando può prevedere altresì che la seconda prova scritta si tenga non appena completata la prima prova scritta. In questo caso, conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30.*>>

Art. 15

All'articolo 22, comma 3, le parole: << *Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.*>>

sono sostituite dalle seguenti: << *Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle singole prove e nei titoli.*>>

Art. 16

All'articolo 22, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 4: << *Se non previsto nel bando la comunicazione delle date delle prove deve essere partecipata ai candidati ammessi con un anticipo di almeno quindici giorni.*>>

Art. 17

All'articolo 24, comma 1, le parole: <<10/30>>

sono sostituite dalle seguenti: <<10/30esimi>>

Art. 18

All'articolo 24, comma 2, le parole: << *La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.*>>

sono sostituite dalle seguenti: << *La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove orali*>>

Art. 19

All'articolo 24, comma 4, sono abrogate le seguenti parole: << *come riportato nell'articolo 22*>>

Art. 20

Dopo l'articolo 24 è aggiunto l'articolo 24 bis come segue:

<< *Art. 24 bis Svolgimento delle prove del concorso*

1. Prima dello svolgimento delle prove scritte la Commissione redige tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in tre buste identiche con chiusura adesiva e siglate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario. Nella medesima riunione la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

2. La Commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

3. Prima di ogni prova, saranno identificati – in ordine di arrivo – i candidati mediante esibizione di un valido documento di identità. >>

Art. 21

L'articolo 25 è abrogato.

Art. 22

L'articolo 26 è abrogato.

Art. 23

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

<< Art. 27 Adempimenti per le prove scritte del concorso

1. Prima dell'inizio delle prove scritte, almeno due candidati scelgono una traccia tra le tre buste identiche consegnategli dal presidente. La traccia della prova scritta sarà quella non selezionata dai due candidati.

2. Durante le prove i candidati non potranno consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun oggetto nell'aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

3. Gli elaborati delle prove scritte sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In caso di malfunzionamento delle apparecchiature, si applica l'art. 13, comma 2, del DPR 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli elaborati, qualora la prova non sia effettuata con modalità digitale, debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ente e la firma di un componente della commissione esaminatrice.

4. Sia per la modalità digitale che per quella cartacea va sempre garantito il principio dell'anonimato nella correzione, secondo le modalità che saranno illustrate, prima della prova, dal presidente della commissione. Verranno esclusi dal concorso i candidati che avranno apportato segni di riconoscimento nella elaborazione della traccia scritta.>>

Art. 24

All'articolo 28, nel titolo, sono aggiunte le parole <<del concorso>>

Art. 25

All'articolo 28, comma 1, dopo le parole: <<del sito istituzionale dell'ARLeF>> sono aggiunte le parole: << e nel Portale InPA.>>

Art. 26

All'articolo 29, comma 2, dopo le parole: << fra quelli previsti >> sono aggiunte le parole: <<in ordine gerarchico>>

Art. 27

All'articolo 29, comma 3, dopo le parole: << ed è pubblicata>> sono aggiunte le parole: << nel Portale InPA e>>

Art. 28

All'articolo 29, comma 3, alla fine, sono aggiunte le parole: <<Nella graduatoria finale del concorso pubblico vengono riportati i dati personali – cognome e nome - dei vincitori. Per i candidati idonei e per quelli selezionati si ricorre al codice identificativo sostitutivo.>>

Art. 29

L'articolo 30 è abrogato.

Art. 30

L'articolo 31 è abrogato.

Art. 31

L'articolo 32 è abrogato.

Art. 32

L'articolo 33 è abrogato.

Art. 33

Dopo l'articolo 34 è aggiunta la seguente sezione: << Sezione III – Procedure per le assunzioni a tempo determinato>>

Art. 34

Dopo l'articolo 34 è aggiunto l'articolo 34 bis come segue:

<<Art. 34 bis Assunzioni a tempo determinato

1. In attuazione dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è possibile prevedere assunzioni a tempo determinato di personale per l'accesso alle qualifiche non dirigenziali dell'ARLeF, con una delle seguenti modalità:

- a) scorrimento di proprie graduatorie relative a bandi di concorso pubblici, a tempo pieno o parziale, di pari categoria e di pari profilo professionale, in vigore nell'ente;
- b) indizione di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato - per tempo pieno o parziale - per titoli o per esami o per titoli ed esami;
- c) scorrimento di graduatorie relative a bandi di concorso pubblici, di pari categoria e di pari profilo professionale, a tempo pieno o parziale, di altre amministrazioni, previa intesa.

2. La selezione pubblica di cui al comma 1, lettera b), avviene, con modalità semplificate, mediante l'approvazione di un avviso pubblico indicante la professionalità richiesta, la categoria di inquadramento, il profilo professionale, i requisiti di partecipazione, le modalità e il termine di presentazione della domanda, il numero e la natura delle prove, ogni altra prescrizione ritenuta utile.>>

Il Direttore
dr. William Cisilino

Il Presidente
Eros Cisilino

Parere del Ragioniere:

Il sottoscritto esprime parere positivo

in merito alle modifiche ed integrazioni al Regolamento in oggetto.

Il Ragioniere
dott. Paolo Spizzo